



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

## **Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza**

**Tipo procedura:**

**GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

**Titolo:**

**APPALTO INTEGRATO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA DESTINARE A CASA DELLA SALUTE DI BOBBIO – INTERVENTO APC04. CUP B33D19000210003. CIG B560A54519.**

**BANDO - DISCIPLINARE DI GARA**

**ART. 1 PREMESSE**

**ART. 2 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA ROMAGNA – SATER**

- 2.1 Registrazione degli operatori economici
- 2.2 Dotazioni tecniche
- 2.3 Identificazione

**ART. 3 DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

- 3.1 Documenti di gara
- 3.2 Chiarimenti
- 3.3 Comunicazioni

**ART. 4 TIPOLOGIA, OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

- 4.1 Denominazione conferita all'appalto
- 4.2 Suddivisione in lotti

**ART. 5 LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI IN APPALTO**

- 5.1 Luogo di esecuzione dei lavori
- 5.2 Natura e descrizione dei lavori

**ART. 6 IMPORTO LAVORI POSTO A BASE DI GARA E QUALIFICAZIONE RICHIESTA**

- 6.1 Importo complessivo dei lavori
- 6.2 Contratti collettivi applicati
- 6.3 Categorie e Classifiche lavori
- 6.4 Classificazione delle prestazioni professionali relative alla progettazione

**ART. 7 TIPOLOGIA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, PAGAMENTI, DURATA, SUBAPPALTO, REVISIONE PREZZI, MODIFICHE**

- 7.1 Tipologia del corrispettivo contrattuale
- 7.2 Anticipazione
- 7.3 Modalità liquidazione lavori realizzati
- 7.4 Durata
- 7.5 Disposizioni in materia di progettazione
- 7.6 Subappalto (lavori e progettazione)
- 7.7 Revisione prezzi
- 7.8 Modifiche

**ART. 8 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

**ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

- 9.1 Requisiti di ordine generale ed altre cause d'esclusione
- 9.2 Requisiti speciali e di idoneità professionale – mezzi di prova
  - 9.2.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 99 e 100 del Codice)
  - 9.2.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

**ART. 10 PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITA', PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI**

**ART. 11 AVVALIMENTO**

**ART. 12 COMPROVA DEI REQUISITI**

**ART. 13 SOPRALLUOGO**

**ART. 14 GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA**

**ART. 15 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER LA GARANZIA PROVVISORIA**

**ART. 16 PASSOE**

**ART. 17 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

**ART. 18 PRECISAZIONI - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**ART. 19 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

**ART. 20 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- 20.1 Domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa DGUE
- 20.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
- 20.3 Assolvimento imposto bollo ed eventuali violazioni
- 20.4 Garanzia provvisoria
- 20.5 Certificazioni qualità

- 20.6 Attestazione SOA
- 20.7 Contributo ANAC
- 20.8 Polizza progettista
- 20.9 Documenti e dichiarazioni per concorrenti plurisoggettivi
- 20.10 Dichiarazioni ulteriori (Eventuale)

**ART. 21 CONTENUTO DELLA “BUSTA B- OFFERTA TECNICA E CONTENUTO DELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”**

- 21.1 Busta B – offerta tecnica
- 21.2 Busta C – offerta economica

**ART. 22 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

- 22.1 Descrizione
- 22.2 Metodo di attribuzione del “coefficiente moltiplicativo” per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
- 22.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica criteri tabellari “T”
- 22.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica criterio quantitativo Q
- 22.5 Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica
- 22.6 Metodo per il calcolo complessivo dei punteggi attribuibili alle offerte tecniche e alle offerte economiche (metodo AGGREGATIVO COMPENSATORE)
- 22.7 Soglia di sbarramento
- 22.8 Riparametrazione

**ART. 23 COMMISSIONE DI GARA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

- 23.1 Commissione di gara
- 23.2 Svolgimento delle operazioni di gara
- 23.3 Verifica documentazione amministrativa
- 23.4 Apertura delle offerte tecniche
- 23.5 Verifica delle offerte tecniche ed economiche

**ART. 24 VERIFICA DI CONGRUITA’ DELLE OFFERTE**

**ART. 25 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

**ART. 26 CONTROVERSIE**

**ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 28 ACCESSO AGLI ATTI**

## **ART. 1 – PREMESSE**

La presente procedura di gara viene espletata dall'Azienda USL di Piacenza ai sensi dell'articolo 62 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

In esecuzione della Deliberazione a contrarre del Direttore Generale n. 572 del 20/12/2024, così come rettificata dalla Deliberazione n. 36 del 24/01/2025, l'Azienda USL di Piacenza ha dato avvio alla procedura di gara aperta "Appalto integrato per ristrutturazione edificio da destinare a Casa della Salute di Bobbio – intervento APC04". Tale procedura è da aggiudicarsi mediante procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023.

L'avvio della procedura di affidamento dell'appalto integrato è stato disposto in attuazione dell'art. 44, comma 1 del D.Lgs. 36 del 2023 sulla base di apposito progetto definitivo, di cui all'art. 23 del D.Lgs 50/2016, approvato con Deliberazione n. 548 del 01/12/2023, richiedendo, attraverso la presente procedura di gara, agli operatori economici interessati, offerta per le attività di progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei relativi lavori.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, l'intervento in oggetto non ha un interesse transfrontaliero certo: in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria ed in secondo luogo in quanto l'ubicazione dei lavori, le cui specifiche tecniche prevedono l'esecuzione di lavorazioni normalmente reperibili sul mercato nazionale, non lasciano presupporre l'interesse di operatori esteri.

Nel presente disciplinare, come previsto all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023, trovano applicazione i principi e le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 reperibile al seguente link del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam>

CUP B33D19000210003

CIG B560A54519

NUTS ITH 51

CPV 71221000- 3 Servizi di progettazione di edifici

CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

Stazione appaltante: Azienda USL di Piacenza.

Il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Valerio Tagliaferri – Direttore dell'U.O. Lavori su strutture Esistenti e Impianti dell'Azienda USL di Piacenza.

Il Responsabile Unico di fase nell'ambito della procedura di gara ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 è la Dott.ssa Mariapaola Ghezzi.

Trattasi di procedura di affidamento finanziata con fondi nazionali e regionali.

## **ART. 2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA ROMAGNA (SATER)**

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda USL di Piacenza si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo del sistema telematico regionale accessibili al sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In caso di accertati e prolungati mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, sottosezione "Bandi di gara", dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione appaltante, nonché Intercent\_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

## **2.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente bando, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

## **2.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo del Sistema telematico regionale accessibili al sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SATER. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

## ART. 3 DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di Gara;
- 2) Domanda di partecipazione - Allegato 1/Allegato 2/;
- 3) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto in data 10/12/2019 fra l'Azienda USL di Piacenza e dalla Prefettura di Piacenza - Allegato 3;
- 4) Schema di contratto – Allegato 4 e Allegati moduli subappalto;
- 5) Codice di Comportamento adottato dall'Azienda USL di Piacenza con Deliberazione n. 33 del 31/01/2024, consultabile su [https://www.ausl.pc.it/it/azienda/codice-di-comportamento-dellazienda-usl-di-piacenza/codice\\_comportamento\\_ausl\\_piacenza\\_2024.pdf](https://www.ausl.pc.it/it/azienda/codice-di-comportamento-dellazienda-usl-di-piacenza/codice_comportamento_ausl_piacenza_2024.pdf);
- 6) Progetto definitivo composto dai propri elaborati;
- 7) Capitolato speciale di appalto – Parte I che disciplina il futuro rapporto contrattuale.

La stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara ai seguenti indirizzi:

<https://www.ausl.pc.it/it/azienda/bandi-e-concorsi/profilo-committente/gare/lavori-pubblici>

<https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>

Riferimenti indirizzi e-mail Azienda USL di Piacenza: [ServizioTecnicoAUSLPC@ausl.pc.it](mailto:ServizioTecnicoAUSLPC@ausl.pc.it) PEC: [ufftec@pec.ausl.pc.it](mailto:ufftec@pec.ausl.pc.it)

### 3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, **da inoltrare entro le ore 12:00 del giorno 21/02/2025.**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 lett. a) del D.lgs. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine stabilito a sistema prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o successivamente al termine indicato.

La risposta ai quesiti non costituisce consulenza ai fini della corretta partecipazione alla procedura, restando in capo al concorrente la corretta valutazione sulle modalità di partecipazione.

### **3.3 Comunicazioni**

Nel rispetto delle modalità previste dal D.lgs. 36/2023, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.90, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Tutte le comunicazioni tra l'Azienda USL di Piacenza e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati personali) accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/help/guide>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Azienda USL di Piacenza, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **ART. 4 TIPOLOGIA, OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

**4.1. Denominazione conferita all'appalto: "Appalto integrato per ristrutturazione edificio da destinare a Casa della Salute di Bobbio – intervento APC04".**

**4.2 Suddivisione in lotti.** I lavori non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, considerato che le lavorazioni prevedono prestazioni non divisibili (opere edili ed impiantistiche, da certificare ai sensi delle vigenti normative), da realizzare unitariamente dal medesimo operatore economico, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso ed alla gestione (sempre unitaria) della sicurezza dei luoghi di lavoro.



## **ART. 5 LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DELL'APPALTO INTEGRATO.**

**5.1 Luogo di esecuzione dei lavori:** Ospedale di Montagna di Bobbio - Distretto di Ponente;

### **5.2 Natura e descrizione dei lavori**

L'appalto integrato ha ad oggetto l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento "Ristrutturazione edificio da destinare a Casa della Salute di Bobbio – intervento APC04".

Le attività a carico dell'appaltatore sono quindi suddivise nelle seguenti prestazioni:

- a) la progettazione esecutiva, sulla base del Progetto Definitivo posto a base di gara, nella quale si intendono compensati anche il recepimento delle eventuali prescrizioni previste dai soggetti incaricati per la verifica del Progetto Esecutivo;
- b) l'eventuale rilievo di dettaglio, nonché le indagini geognostiche e strutturali integrative che dovessero ritenersi necessarie nella fase di progettazione esecutiva;
- c) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative o che, sotto qualunque profilo, costituiscono miglioramenti, integrazioni o altre prestazioni connesse all'appalto e ulteriori rispetto a quanto previsto dal Progetto Definitivo posto a base di gara, oggetto del contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione Appaltante;
- d) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Definitivo posto a base di gara e dal Progetto esecutivo, con i relativi allegati;
- e) l'esecuzione di tutte le prove, le verifiche, l'acquisizione di tutte le certificazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente e da quella che dovesse intervenire fino alla data dell'ultimazione dei lavori;
- f) ogni altra prestazione progettuale ed affine, nonché esecutiva, necessaria per garantire il risultato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 21 dell'Allegato I.7 al Codice, le prestazioni ed obbligazioni tecniche, giuridiche ed amministrative sono definite, illustrate e precisate nel Progetto Definitivo posto a base di gara.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda a quanto indicato negli elaborati del Progetto Definitivo posto a base di gara. L'offerente, con la partecipazione alla presente procedura di gara, accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel Progetto Definitivo.

Per l'attività di progettazione è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

La verifica di coerenza tra i livelli di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

Il progetto esecutivo dovrà essere completo di tutti i documenti ed elaborati previsti dall'Allegato I.7. del D.Lgs. 36/2023 e per quanto consta di ogni altro documento necessario ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e degli articoli 33 e ss del DPR 207/2010, ivi compreso il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione.

## **ART. 6 IMPORTO LAVORI POSTO A BASE DI GARA E QUALIFICAZIONE RICHIESTA**

### **6.1 Importo complessivo dei lavori**

L'importo complessivo dell'appalto, compresi i costi della sicurezza predeterminati dalla Amministrazione e non soggetti a ribasso, i costi della manodopera e lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, ammonta ad **Euro 625.360,84 IVA ed altri oneri esclusi** determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 4 d.lgs. n. 36/2023, come segue:

**“Tabella 1” – Importo lavori a base di gara**

N.	Descrizione	S (Servizi) L (Lavori)	Importo
<b>1</b>	<b>Servizi di progettazione</b>	<b>S</b>	
	A) Progettazione esecutiva IVA 22% e altri oneri esclusi		<b>Euro 21.672,47</b>
<b>2</b>	<b>Esecuzione dei lavori</b>	<b>L</b>	
	B) Importo complessivo dei lavori IVA 10% esclusa		<b>Euro 603.688,37</b>
	di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso		Euro 9.368,77
	di cui costi della manodopera di cui all'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 e alla Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 IVA esclusa		Euro 149.650,61
<b>Importo complessivo appalto integrato (1+2)</b>			<b>Euro 625.360,84 IVA ed altri oneri esclusi</b>

Gli importi posti a base di gara e quindi soggetti a ribasso d'asta sono i seguenti:

- per il servizio di progettazione esecutiva: **Euro 21.672,47 Iva ed altri oneri esclusi**;
- per l'attività di esecuzione lavori: **Euro 594.319,60** (lavori-costi sicurezza non soggetti a ribasso) **IVA esclusa**.

**Pertanto, l'importo complessivo posto a base di gara, rispetto al quale l'operatore economico deve presentare la propria percentuale UNICA di ribasso, ammonta ad Euro 615.992,07 IVA ed altri oneri esclusi.**

Gli importi indicati a base di gara si intendono al netto dell'IVA e di altre imposte e oneri previdenziali e assistenziali di legge.

L'importo relativo ai compensi per le attività relative al servizio di progettazione esecutiva è stato calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

L'importo dei costi per la sicurezza da interferenze per l'intera durata dell'appalto è pari a Euro 9.368,77 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi non è soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante ammontano a Euro 149.650,61 e sono compresi nell'importo complessivo dell'appalto integrato. Tale importo è riferibile alla sola componente lavori e non riguarda le prestazioni di progettazione che rientrano tra i servizi intellettuali esclusi, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, dall'obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri concernenti l'adempimento dell'indicazione dei costi delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**6.2 Contratti collettivi applicati.** Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere: CCNL Edilizia Industria – CCNL Metalmeccanica, Installazione impianti (per la parte impiantistica) - CCNL dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili e affini (per la parte edile).

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantiscano ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante per la prestazione assunta. Tale dichiarazione di equivalenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs 36/2023 è resa a mezzo dell'Allegato 1/Allegato 2.

**6.3 Categorie e Classifiche lavori.** Si riepilogano di seguito le lavorazioni di cui si compone l'intervento con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, dell'art. 12 del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23 maggio 2014, dell'art. 104, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, ed ai sensi della Tabella A dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023:

**“Tabella 2” – Lavorazioni in appalto**

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo categorie	% su importo totale a base di gara
Edifici civili e industriali	OG 1	<b>Classifica II</b>	Euro 306.673,70	50,80 %
Impianti tecnologici	OG 11	<b>Classifica II</b>	Euro 297.014,67	49,20 %
<b>TOTALE</b>			<b>Euro 603.688,37</b>	<b>100%</b>

**“Tabella 3” – Categorie prevalenti e scorporabili - Subappalti-Avvalimento**

Lavorazione	Categoria	Prevalente /Scorporabile	Qualificazione obbligatoria	SIOS art. 104, comma 11	Subappaltabile S/N	Subappalto secondario (a cascata)	Avvalimento S/N
Edifici civili e industriali	OG 1	Prevalente	SI	NO	SI - fino al 49,99%	NO	SI
Impianti tecnologici	OG 11	Scorporabile	SI	SI	SI - 100%	NO	NO

Ai sensi dell’art. 30 dell’Allegato II.2. del D.Lgs. 36/2023, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori (indicando obbligatoriamente l’intenzione di subappaltare le lavorazioni relative a categorie di lavori non possedute), oppure partecipare, qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili, per i singoli importi.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, con l’obbligo di indicare l’intenzione di subappaltare i lavori afferenti a categorie di lavori non possedute (art. 119 del DLgs 36/2023).

In caso di avvalimento, la stazione appaltante verificherà ai sensi dell’art. 104, comma 9, del DLgs 36/2023 che l’ausiliaria metta a disposizione in termini effettivi tutte le risorse di cui è carente il concorrente. Le prestazioni, quindi, dovranno essere svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali della stessa ausiliaria, pena la risoluzione del contratto.

**Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente Cat. OG1 Class. II:** attestazione di qualificazione rilasciata da organismi di attestazione (SOA) autorizzati dall’ANAC, in corso di validità, che documenti, la qualificazione sopra richiesta. È ammesso subappalto esclusivamente esecutorio nella percentuale massima del 49,99%. Ai fini dell’incremento del quinto, si rinvia all’art. 2 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

**Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria scorporabile Cat. OG11 Class. II:** attestazione di qualificazione rilasciata da organismi di attestazione (SOA) autorizzati dall’ANAC, in corso di validità, che documenti, la qualificazione sopra richiesta. È ammesso subappalto qualificante. Ai fini dell’incremento del quinto, si rinvia all’art. 2 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

**Con riferimento sia alla categoria OG 1 che alla categoria OG 11, il possesso delle medesime categorie nella classifica I, incrementata del quinto (art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 del DLgs 36/2023), consente di coprire le classifiche richieste; il tutto fermo restando quanto disposto dalla citata disposizione in merito alle imprese raggruppate (art. 68 del D.Lgs. 36/2023).**

Ai sensi dell’art. 70, co. 4, lett. e), del D.lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

**6.4 Classificazione delle prestazioni professionali relative alla progettazione**

Trattandosi di appalto pubblico che prevede la progettazione esecutiva nonché l’esecuzione dell’opera, il concorrente dovrà possedere i requisiti speciali di cui all’art. 100, comma 1, del D. lgs. 36/2023 anche per la progettazione.

In particolare, si sono identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, con l'indicazione delle corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.

Si riporta, nella successiva tabella l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

**“Tabella 4” –Classificazione progettazione**

<b>ID Opere</b>	<b>Descrizione funzionale opere</b>	<b>Grado di complessità</b>	<b>Corrispondenza categoria di lavori</b>	<b>Importo delle opere</b>
<b>E.10 Edilizia</b>	Poliambulatori, ospedali, istituti di ricerca, centri di riabilitazione, poli scolastici, università, accademie, istituti di ricerca universitaria	1,20	OG1	<b>Euro 302.353,84</b>
<b>IA.04 Impianti</b>	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	OG11	<b>Euro 160.937,29</b>
<b>IA.01 Impianti</b>	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	OG11	<b>Euro 71.205,88</b>
<b>IA.02 Impianti</b>	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	OG11	<b>Euro 59.822,59</b>
<b>TOTALE</b>				<b>Euro 594.319,60</b>

**ART. 7 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, DURATA, PROGETTAZIONE, SUBAPPALTO, REVISIONE PREZZI, MODIFICHE.**

**7.1 Tipologia del corrispettivo contrattuale.** Il contratto sarà stipulato interamente **“a corpo”** ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

**7.2 Anticipazione.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del Codice, all'appaltatore verrà corrisposta secondo le modalità ivi indicate (solo qualora l'appaltatore lo richieda per iscritto e solo dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa), **un'anticipazione pari al 20%** (venti per cento) dell'importo netto del contratto discendente dei lavori appaltati. Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 non è prevista l'anticipazione per i servizi di progettazione.

**7.3 Modalità liquidazione importo progettazione esecutiva e lavori realizzati.** La Stazione appaltante potrà provvedere, dietro richiesta dell'aggiudicatario, al pagamento diretto della progettazione esecutiva nel caso in cui la stessa sia svolta da progettisti indicati, così come definiti dal successivo art. 8 del presente Disciplinare. Il pagamento del corrispettivo a fronte dei lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati, sarà effettuato nelle modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

#### **7.4 Durata**

Progettazione esecutiva: il progetto deve essere redatto e consegnato alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'avvio di esecuzione del servizio disposto dal RUP. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo varianti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Esecuzione dei lavori: il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti, dopo la validazione del progetto esecutivo, dalla data della consegna risultante da apposito verbale.

Ricorrendone i presupposti, previa verifica dei requisiti di partecipazione, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

#### **7.5 Disposizioni in materia di progettazione.**

La progettazione esecutiva:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) è redatto accettando senza riserve le attività progettuali svolte in precedenza.

Dovranno essere recepite tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'atto di approvazione del Progetto Definitivo posto a base di gara, compresi tutti i pareri e le prescrizioni espressi dagli Enti autorizzativi.

Il progetto esecutivo dovrà contenere la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrivere compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare

In quanto affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del Progetto Definitivo, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni ivi previste. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal Codice e previa autorizzazione della stazione appaltante, che non incidano su eventuali prescrizioni, pareri ed indicazioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Il progetto esecutivo dovrà in ogni caso mantenere il costo delle opere entro quello risultante dal Progetto definitivo a base di gara e dall'applicazione del ribasso espresso dall'Aggiudicatario, salvo gli adeguamenti normativi opportuni.

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'Aggiudicatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il RUP avvia la procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

- che per ragioni imputabili all'Aggiudicatario, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 del Codice, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale dell'Aggiudicatario;
- che si discosti dal Progetto posto a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso;
- che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico-sanitaria, o altre norme speciali;
- che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore (strutturali, impiantistiche ecc);
- che secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- che non rispetti puntualmente le prescrizioni e/o le indicazioni degli atti autorizzativi in essere;
- nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei Contratti;
- in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal Progetto definitivo;
- non sia completo in ogni elaborato previsto dagli articoli 22 e ss. dell'Allegato I.7 del Codice e da quanto previsto dalla normativa necessaria;

- non sia ritenuto meritevole per comprovate ragioni di interesse pubblico, anche connesse alla mancata erogazione di finanziamento o carenze di risorse finanziarie.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per qualunque ragione connessa a valutazioni discrezionali, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'Aggiudicatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, dell'Allegato II.14 del Codice, in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori; oltre al pagamento delle parti di prestazioni professionali ritenute idonee secondo una valutazione tecnica della Stazione Appaltante stessa. In caso di recesso in tale fase, quindi, null'altra somma è dovuta a qualunque titolo, in quanto la fase inerente ai servizi tecnici non è conclusa e nessun ulteriore onere e indennizzo è dovuto per la prestazione dei lavori.

In alternativa alla risoluzione, la Stazione Appaltante può disporre, con propria insindacabile valutazione, che l'Aggiudicatario provveda ad adempiere, senza ulteriori oneri aggiuntivi alla consegna del progetto esecutivo adeguato.

## **7.6 Subappalto**

### **Lavori**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare, così come previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Come precisato nella Decisione di Contrarre, si ritiene opportuno non porre limiti al subappalto principale delle lavorazioni e quindi consentirlo nel rispetto delle disposizioni dell'art. 119, commi 1 e 2, del DLgs 36/2023.

In relazione al subappalto secondario (a cascata), si ritiene opportuno vietare tale tipologia di affidamento in considerazione:

- a) della natura delle attività che prevedono interventi unitari e non suddivisibili e tra questi gli impianti, peraltro connessi ad attività edili;
- b) della necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, considerato che i lavori si inseriscono in un contesto di ristrutturazione e prevedono, quindi, attività connotate da particolari e rilevanti rischi per la salute dei lavoratori stessi ai sensi dell'allegato XI.

Nell'eventualità il concorrente intenda subappaltare lavorazioni o servizi o forniture rientranti in contratto che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è prescritto che i subappaltatori che eseguiranno una o più di dette attività siano iscritti negli appositi elenchi prefettizi (cd. elenchi "White List" antimafia) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge n. 190/2012).

Ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa sono quelle di seguito elencate:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

Il concorrente singolo o raggruppato che intenda ricorrere al subappalto nella categoria prevalente o scorporabile ha l'obbligo di indicare nel DGUE - Parte IV, punto C) n. 10 - in sede di partecipazione alla gara, .

La mancata indicazione, non sanabile in sede di soccorso istruttorio, non comporta l'esclusione dalla gara ma il divieto successivo di ricorrere al subappalto con le relative conseguenze nel caso in cui l'aggiudicatario, in forma singola o plurisoggettiva, non abbia le necessarie qualificazioni.

### **Servizio di progettazione**

Il subappalto dei servizi di progettazione è ammesso con riferimento alle prestazioni di seguito elencate, laddove dovessero risultare necessarie:

- Prestazioni per la prevenzione incendi;

- Prestazioni in materia di acustica;
- Prestazioni in materia energetica;
- Redazione di elaborati grafici e rilievi.

**7.7 Revisione dei prezzi.** Al presente affidamento si applica l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 37 del Capitolato speciale. La revisione prezzi sarà applicata con riferimento all'anno successivo a quello di presentazione offerta.

**7.8 Modifiche.** Ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante si riserva di introdurre modifiche non sostanziali nei limiti del 15% del valore del contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e in tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **ART. 8 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Fermi i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia e/o previste nel presente Disciplinare, possono partecipare alla gara e presentare offerta – nel rispetto delle seguenti condizioni e requisiti – i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, in forma singola, raggruppata, aggregata in rete o consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice articolo che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del D.lgs. 36/2023.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.Lgs. 36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Poiché il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione e di esecuzione dei lavori, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore delle opere o partecipare alla procedura con una delle due seguenti modalità:

- progettisti in raggruppamento temporaneo con il soggetto esecutore: in tal caso si applicano le regole relative ai raggruppamenti temporanei;
- progettisti indicati: qualora il concorrente decida di avvalersi dell'attività di progettazione senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto sarà stipulato esclusivamente fra l'Azienda USL di Piacenza e l'operatore economico aggiudicatario. Il concorrente che intenda avvalersi in tal modo di progettisti esterni per lo svolgimento dell'attività di predisposizione della progettazione è tenuto ad indicarne il nominativo o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella documentazione amministrativa. A tal fine, pur non essendo concorrenti, ciascuno degli operatori economici indicati per lo svolgimento dell'attività di progettazione dovrà possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023, nonché quelli di idoneità professionale e di capacità tecnico – organizzativa richiesti dal presente disciplinare di gara per lo svolgimento di dette prestazioni.

## **ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **9.1 Requisiti di ordine generale ed altre cause d'esclusione**

**A)** I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

#### **B) (Eventuale)**

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

#### **9.2 Requisiti speciali e di idoneità professionale – mezzi di prova**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite piattaforma SATER, in fase di comprova.

Trattandosi di appalto integrato, gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale di seguito indicati, con riferimento all'esecuzione delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Gli operatori economici che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso di attestazione rilasciata da una SOA, in corso di validità, relativamente ai requisiti di qualificazione di capacità tecnico-organizzativa per attività di progettazione e di costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA o dei requisiti di carattere tecnico organizzativo di cui all'art. 28, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, per attività di sola costruzione, e che quindi non possono eseguire direttamente la progettazione, dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso:

un progettista in raggruppamento temporaneo;

o, in alternativa

un progettista indicato in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66 del D.Lgs. 36/2023.

I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nella documentazione di gara.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- professionisti singoli o associati;
- amministratori, soci, dipendenti, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria.

Qualora il concorrente sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, le indicazioni di cui sopra sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti ed eseguire la prestazione professionale mediante una delle seguenti modalità:

#### **A) Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione**

In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate ai lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di progettazione, dovrà disporre di un proprio staff tecnico e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti. In caso di raggruppamento temporaneo, l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

#### **B) Operatore economico con attestazione SOA di sola costruzione**

B.1) L'operatore economico dimostra il possesso dei requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove:

- il mandante è un progettista di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b) c), d), e) e g) del D. Lgs. 36/2023;
- il mandante è, a sua volta, un raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del citato decreto. In questo caso per tale raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante nell'ambito del raggruppamento stesso (sulla base dei requisiti posseduti), l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria (operatore economico concorrente).

B.2) L'operatore economico dimostra il possesso dei requisiti di progettazione mediante:

- indicazione di singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b) c), d), e) e g) del D. Lgs. 36/2023;
- indicazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) di cui all'art. 66 comma 1 lett. f) citato decreto. In questo caso per tale raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante nell'ambito del raggruppamento stesso (sulla base dei requisiti posseduti), l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti nonché l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del raggruppamento.

### **9.2.1 Requisiti di idoneità professionale [artt. 99 e 100 del Codice]:**

#### **Servizi di progettazione:**

Il servizio dovrà essere espletato da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali necessarie, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede affidamento con la specificazione delle rispettive competenze professionali. Il progettista deve essere abilitato con laurea magistrale in Ingegneria o Architettura.

C) Il progettista deve possedere:

- [per i professionisti singoli o associati]: i requisiti di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
- [per le società di professionisti]: i requisiti di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
- [per le società di ingegneria]: i requisiti di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;

- [per tutte le tipologie di società e per i consorzi]: l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione.

L'operatore economico indicato ad eseguire la progettazione deve dimostrare il possesso di una polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali, producendo a sistema nella busta amministrativa, la polizza di assicurazione professionale in corso di validità.

La copertura assicurativa contro i rischi deve essere pari al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare e quindi pari ad almeno Euro 61.599,21.

Qualora la polizza assicurativa sia di importo inferiore al valore richiesto, il concorrente deve presentare tra la documentazione amministrativa l'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

In caso di progettisti costituiti in raggruppamento, il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che intende eseguire;
- unica polizza del capogruppo per il massimale indicato, con copertura da estendere (prima della stipula del contratto, pena l'esclusione) a tutti gli operatori del raggruppamento.

**N.B. Il progettista (o un componente del Raggruppamento) deve essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 quale Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.**

**Lavori:**

**D) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio** competente per territorio, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**9.2.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria**

**Servizi di progettazione:**

Nessun requisito

**Lavori:**

Nessun requisito.

**9.2.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale**

**Servizi di progettazione:**

Il professionista che svolgerà il servizio di progettazione dovrà possedere i seguenti livelli minimi di capacità tecnico-professionale:

**E) aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data del presente bando, servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, nella fattispecie servizi di progettazione definitiva ed esecutiva/Direzione lavori/collaudato, conclusi con esito positivo o in corso di esecuzione, relativi a opere appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria come di seguito esplicitato:**

**“Tabella 4” - Capacità tecnico-professionale progettisti**

ID Opere	Grado di complessità	Prestazione principale (P) – Prestazione secondaria (S)	Importo delle opere
E.10 – Edilizia	1,20	P	Euro 302.353,84
IA.04 - Impianti	1,30	S	Euro 160.937,29
IA.01 - Impianti	0,75	S	Euro 71.250,88
IA.02 - Impianti	0,85	S	Euro 59.822,59

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera e pertanto, ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) di cui al paragrafo “CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE” del presente disciplinare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

NB - Il soggetto incaricato della progettazione dovrà rendere tale dichiarazione compilando il relativo punto 30) della “Domanda di partecipazione – Progettisti” ALLEGATO 2.

La comprova del requisito è fornita come segue.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati di buon esito rilasciati dall’amministrazione/ente committente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione nonché delle quote di esecuzione in caso di operatori in forma plurisoggettiva;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante:

- copia dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione nonché delle quote di esecuzione in caso di operatori in forma plurisoggettiva.

**Lavori:**

(F) Nel caso di operatori economici concorrenti italiani o stabiliti in Italia, questi devono possedere all’atto dell’offerta, l’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai fini della partecipazione all’appalto oggetto del presente disciplinare e dei lavori da assumere, e precisamente, come stabilito all’art. 6.

**ART. 10 PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI**

**RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI STABILI DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI, SOCIETA’ DI INGEGNERIA E GEIE**

**Servizi di progettazione**

I raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE di cui all’art. 66, comma 2, lett. a), f) e g) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione secondo le modalità di seguito indicate.

Ai sensi dell’art. 39, comma 1, dell’allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei, inoltre, **devono** prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all’art. 37, comma 2, lettera a) del citato allegato, ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale.

### ***Requisiti generali***

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del medesimo decreto, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), il requisito di cui ai punti **A)** ed eventualmente **B)**, devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 36/2023, tali requisiti devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 67, comma 3, nel citato decreto, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) (GEIE), tali requisiti devono essere posseduti da tutti i partecipanti.

### ***Requisiti di idoneità***

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), il requisito di cui al punto **C)** deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lett. a) e g), del D. Lgs. 36/2023, tali requisiti devono essere posseduti dal consorzio e/o dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

### ***Requisiti di capacità tecnico-professionale***

Per i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del D. lgs. 36/2023, i requisiti di cui al punto **E)** dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso con l'obbligo che il requisito riferito alla prestazione principale (P) debba essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

## **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

### **Lavori**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

### ***Requisiti generali***

Il requisito di cui ai punti **A)** ed eventualmente **B)**, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande, consorziate / consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

### ***Requisiti di idoneità***

Il requisito di cui al punto **D)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

### ***Requisiti di capacità tecnico-professionale***

I requisiti di cui al punto **F)** dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

## **CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

### **Lavori**

I soggetti di cui all'art. Art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

### ***Requisiti generali***

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, per gli operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), i requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

#### **Requisiti di idoneità**

Il requisito di cui al punto **D)** dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett b) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

### **ART. 11 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104, del D.Lgs. 36/2023 non è ammesso l'avvalimento per soddisfare i requisiti generali di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei Contratti e l'iscrizione alla Camera di Commercio.

**L'avvalimento non è ammesso, anche ai sensi del comma 11 dell'art. 104 del DLgs 36/2023 in ragione del contenuto tecnologico richiesto nell'ambito delle categorie specialistiche e per garantire il risultato atteso, con riferimento alla categoria OG 11.**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 9.2.2 del presente disciplinare.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il contratto di avvalimento, come previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 6 del presente Disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti previsti dall'art. 9 del presente Disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia

comprovabile con data certa. La mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd. "avvalimento plurimo").

Nel caso di avvalimento, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, oltre a quanto previsto nel presente disciplinare.

In caso di RTI/consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del RTI/consorzio a favore di altra impresa del medesimo RTI/consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 104 d.lgs. n. 36/2023 e del presente disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel RTI/consorzi.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria devono adempiere agli oneri documentali e dichiarativi – ivi inclusa la produzione del contratto di avvalimento - prescritti dall'art. 104 d.lgs. 33/2023, mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del DGUE e dell'Allegato 1 – Parte IV.

#### **ART. 12 COMPROVA DEI REQUISITI**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico.

**Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul medesimo Portale.**

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (Codice antimafia approvato con D.Lgs. 06.09.2011, n. 159) e al controllo del possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'ammissione alla gara.

Se il concorrente è iscritto nell'elenco prefettizio di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 (cd. elenco "White List" antimafia) potrà allegare alla documentazione di gara la relativa certificazione rilasciata dalla Prefettura competente, poiché, secondo il comma 52-bis di detto art. 1 della stessa legge n.190/2012, l'iscrizione dell'impresa offerente nel cd. elenco "White List" antimafia "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta."

#### **ART. 13 SOPRALLUOGO**

Ai fini della presentazione dell'offerta, **NON** è prevista alcuna visita dei luoghi.

#### **ART. 14 GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA**

L'offerta del concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 comma 1 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo in appalto (Euro 625.360,84) e, quindi, per un importo pari ad **Euro 12.508,00** (dodicimilacinquecentotto/00), salva l'applicazione delle riduzioni di detto importo ammesse dall'art. 106, comma 8, del Codice. La garanzia si intenderà svicolata, ad eccezione dell'aggiudicataria, con la pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva.

2) dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione, in favore dell'Azienda USL di Piacenza, può essere costituita, a scelta dell'offerente:

1) **bonifico bancario** intestato ad Azienda USL di Piacenza BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. – Filiale di Parma – Pizza C. Battisti, 1 – 43121 – Parma – IBAN IT76S0306912765100000046019 con la causale "CAUZIONE PROVVISORIA", allegando copia della relativa ricevuta.

**Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti in depositi cauzionali;**

2) **Fideiussione bancaria o assicurativa in favore dell'Azienda USL di Piacenza** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 117 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

a) **contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante) con la dicitura "APPALTO INTEGRATO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA DESTINARE A CASA DELLA SALUTE DI BOBBIO – INTERVENTO APC04" ed essere sottoscritta in favore dell'Azienda USL di Piacenza;**

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65 del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 gg., in relazione alla durata prevista per il procedimento, dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106 comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

h) contenere tutti gli elementi necessari alla valida costituzione del rapporto contrattuale tra fideiussore e impresa (quali, a titolo esemplificativo, data di stipula ed operatività, sottoscrizione in originale del fideiussore e dell'impresa) al fine di evitare che il fideiussore sollevi eccezioni al momento della richiesta di escussione della polizza.

**La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma.**

La garanzia fideiussoria deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dovrà allegare nella "Busta A – Documentazione amministrativa" copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**ART. 15 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER LA GARANZIA PROVVISORIA**

Indipendentemente dalla modalità di costituzione della garanzia provvisoria, l'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

**ART. 16 FVOE**

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni ivi contenute.

**ART. 17 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari ad € **77,00 (settanta-sette/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12/01/2024 e sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo avviene attraverso il nuovo Portale dei Pagamenti dell'ANAC che ha aderito al sistema pagoPA.

Si accede al servizio al link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/> , ove alla voce “Pagamenti in favore dell’Autorità” - sotto voci “Portale dei pagamenti dell’ANAC” e “Gestione Contributi Gara” con le istruzioni per l’operatore economico.

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- “Pagamento on line” scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it).

### **La causale del versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura di gara.**

Per i Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) costituiti o costituendi, il versamento è unico e deve essere effettuato dall’impresa mandataria.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

L’Amministrazione è tenuta al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nei termini, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

### **ART. 18 PRECISAZIONI - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l’appalto se a suo insindacabile giudizio nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023. Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all’importo a base di gara.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L’Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell’offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell’applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l’accesso al sito o l’invio delle offerte.

La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica, l’offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo devono essere trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

La documentazione, l’offerta tecnica, l’offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo devono essere inviate con modalità telematica e con firma digitale (documento informatico, duplicato informatico, copia informatica di documento analogico conformi al D.Lgs n. 82/2005) solo nei casi espressamente richiesti.

### **La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.**

Secondo quanto precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 28.7.2023, ogni concorrente dovrà assolvere l’imposta di bollo per ciascuna “Domanda di partecipazione” (Euro 16,00 cadauna) e per “l’Offerta economica” (Euro 16,00) presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello F24 Elide dell’Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

L’imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata da ogni operatore economico raggruppato / raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE.

L’assolvimento dell’imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 Elide è una modalità elettiva ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell’imposta di bollo; il concorrente potrà acquistare le marche da bollo da Euro 16,00 e allegare alla busta amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente che dovrà contenere il numero seriale e copia del/dei contrassegni (il cui originale dovrà essere opportunamente annullato). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata dal SATER che consentono di predisporre:

- 1) **una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;**
- 2) **una busta virtuale contenente l’offerta tecnica;**
- 3) **una busta virtuale contenente l’offerta economica.**

### **L’OFFERTA DEVE ESSERE COLLOCATA SUL SATER ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12:00 DEL GIORNO 10/03/2025.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare, fatto salvo i casi di soccorso istruttorio ove attivabile.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

La presentazione dell’offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. **L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema.** Il sistema rifiuterà

le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante, nonché Intercent-ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER. La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che:

modalità di sottoscrizione digitale per tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza, di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale (nel caso di offerta tecnica ed offerta economica, a pena di esclusione e senza soccorso istruttorio), rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;

per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del Sottoscrittore;

Il DGUE, le dichiarazioni integrative l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA. Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:

- a) in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23- bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
- b) ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione su SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione dovrà essere caricata anche sul FVOE per le opportune verifiche.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

La Piattaforma SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

La cauzione dovrà prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **ART. 19 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/2023, al quale si rinvia.

La Stazione appaltante può comunque richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato nella richiesta. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta potranno essere chiesti ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

**NOTA BENE:** l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di par condicio tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

**Non è sanabile l'inserimento nella "Busta B - Offerta tecnica" di elementi di offerta di natura economica che possano rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica da doversi solo ed esclusivamente inserire nella "Busta C - Offerta economica", pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

**In particolare, tutta la documentazione inserita nella “Busta B - Offerta tecnica” dovrà contenere solo le proposte/soluzioni migliorative oggetto di offerta tecnica e non elementi che possano fare risalire alla parte economica delle proposte/soluzioni migliorative offerte, pena l’esclusione dalla gara per la perdita di segretezza dell’offerta economica.**

## **ART. 20 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**La “Busta A - Documentazione amministrativa” deve contenere la documentazione di seguito indicata.** Tale documentazione amministrativa (necessaria per la valutazione dell’ammissibilità del concorrente alla gara) dovrà essere inserita sulla piattaforma informatica SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma stessa <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

In particolare, entro il termine perentorio di cui al precedente art. 18, all’interno della “Busta A Documentazione amministrativa” dovranno essere inseriti (caricati) a sistema sulla piattaforma informatica SATER, i seguenti documenti:

### **20.1 Domanda di partecipazione**

Da redigere utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare (Allegato 1, Allegato 2).

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**;
- 9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria;

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante-capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento (art. 101 del D. Lgs. 36/2023), ogni impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il documento “Domanda di partecipazione – Ausiliaria”.

Nel caso di partecipazione di operatori economici unicamente esecutori dei lavori:

che partecipano in raggruppamento temporaneo con soggetti che si occuperanno dell’attività di progettazione;

ovvero

che ritengano di indicare operatori per l’attività di progettazione,

oltre alla domanda di partecipazione sopra indicata, dovrà essere allegata la “Allegato 2 - Domanda di partecipazione – Progettisti” compilata e sottoscritta digitalmente da ogni progettista.

La “domanda di partecipazione – Progettisti” dovrà essere sottoscritta:

- 10) in caso di partecipazione in forma singola, dal Professionista;
- 11) in caso di studio associato di professionisti, dal Legale rappresentante;
- 12) in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal Legale rappresentante;

Quanto alle altre modalità di partecipazione si vedano i precedenti punti da 2) a 9).

## **20.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sulla piattaforma SATER secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte II – Informazioni sull’operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione “C”.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:

- 1) Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- 2) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione “D”.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Al punto 5, sezione “D”, Parte III, il concorrente, ricorrendo l’ipotesi di un numero di occupati superiore a 15, dovrà dichiarare di essere in regola e di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto secondo le modalità indicate al precedente punto A).

Nel caso di partecipazione di operatori economici unicamente esecutori dei lavori:

che partecipano in raggruppamento temporaneo con soggetti che si occuperanno dell’attività di progettazione;

ovvero

che ritengano di indicare operatori per l’attività di progettazione,

oltre al DGUE sopra indicato, dovrà essere allegato il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente da ogni progettista.

## **20.3 Assolvimento dell’imposta di bollo ed eventuali violazioni**

Secondo quanto precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 28.7.2023, ogni concorrente dovrà assolvere l’imposta di bollo per ciascuna “Domanda di partecipazione” (Euro 16,00 cadauna) e per “l’Offerta economica” (Euro 16,00) presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello F24 Elide dell’Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata da ogni operatore economico raggruppato / raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 Elide è una modalità elettiva ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell'imposta di bollo; il concorrente potrà acquistare le marche da bollo da Euro 16,00 e allegare alla busta amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente che dovrà contenere il numero seriale e copia del/dei contrassegni (il cui originale dovrà essere opportunamente annullato). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

#### **20.4 Garanzia provvisoria**

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata all'Azienda USL di Piacenza.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

Si veda quanto già indicato al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA".

#### **20.5 Certificazioni di qualità (eventuale)**

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, presentano copia delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie certificazioni.

#### **20.6 Attestazione SOA**

Copia delle attestazioni, in corso di validità, rilasciata da una SOA.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie attestazioni.

#### **20.7 Contributo ANAC**

Copia sottoscritta digitalmente del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da parte dell'impresa mandataria del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c), dal consorzio.

#### **20.8 Polizza progettista**

Copia della polizza di assicurazione professionale in formato elettronico e firmata digitalmente.

Qualora la polizza assicurativa sia di importo inferiore al valore richiesto il concorrente deve presentare, inoltre, l'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

#### **20.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i concorrenti plurisoggettivi (RTI, CONSORZI ORDINARI, RETI E GEIE) (Eventuale).**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

#### **20.10 Dichiarazioni ulteriori (Eventuale)**

##### **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

##### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

##### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267**

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

**Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese utilizzando apposita sezione dell'Allegato 1, l'Allegato 2.**

#### **ART. 21 CONTENUTO DELLA "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" E CONTENUTO DELLA "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA"**

##### **21.1 BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico concorrente inserisce sul Sistema SATER la "Busta B – offerta tecnica" secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La "Busta B – Offerta tecnica, dovrà contenere tutti gli elaborati grafici e dattiloscritti relativi richiesti e allegati su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

L'offerta tecnica deve rispettare i requisiti di seguito indicati e sarà costituita come di seguito esplicitato.

Le proposte migliorative offerte dal concorrente non devono comportare alcun costo aggiuntivo per la Stazione appaltante e, quindi, devono essere compensate all'appaltatore unicamente con il corrispettivo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata.

Tutti gli elaborati presentati e la documentazione costituente l'offerta tecnica devono essere firmati dal **legale rappresentante** del soggetto concorrente [o da un suo procuratore avente idonei poteri di firma (in tal caso con la documentazione di gara si dovrà allegare anche la procura notarile in originale o in copia autentica digitale ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale si possano desumere tali poteri di firma)]. Nel caso di concorrenti plurimi (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete e GEIE), l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'Allegato 1 di cui al precedente art. 20.

Al fine di una esaustiva valutazione da parte della Commissione giudicatrice delle migliori proposte con l'offerta tecnica la **Busta B - Offerta tecnica** dovrà contenere la documentazione esplicativa secondo l'ordine dei sub - criteri di valutazione indicati nella **Tabella A** del successivo paragrafo 22.

**Nella "Busta B - Offerta tecnica" non devono essere in alcun modo inseriti elementi di offerta di natura economica** che possano rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica da doversi solo ed esclusivamente inserire nella **"Busta C - Offerta economica"**, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

La stazione appaltante potrà richiedere al concorrente aggiudicatario, senza onere aggiuntivo per la stessa committenza, elaborati grafici e tecnici esplicativi delle migliori proposte nonché approfondimenti e specificazioni delle stesse. Lo stesso, se richiesto dalla stazione appaltante, si impegna altresì ad eseguire in sede di esecuzione elaborati di dettaglio ritenuti necessari.

Qualora la stazione appaltante ritenga che le proposte introdotte in sede di gara dall'appaltatore siano, per il manifestarsi di cause di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse, non realizzabili, ha titolo ad introdurre varianti/modifiche espungendo le medesime stesse ed imponendo all'appaltatore l'esecuzione di diverse attività appartenenti alla stessa categoria omogenea di prestazioni, senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante.

L'appaltatore, pertanto, si obbliga ad adempiere ad ogni prestazione tecnica, economica ed amministrativa prevista nell'offerta tecnica, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il mancato adempimento delle prestazioni oggetto di offerta tecnica costituisce grave inadempimento e motivo di incameramento della garanzia definitiva.

**Il concorrente dovrà inserire nella busta telematica tecnica una Relazione unica (unico documento)**, suddivisa in capitoli e paragrafi relativi ai seguenti criteri e sub criteri di valutazione tecnica:

**A) Relazione metodologica - Progetto esecutivo (punteggio massimo attribuibile max 30 punti)**

La relazione dovrà essere sviluppata secondo le indicazioni contenute nel criterio di valutazione qualitativa (A) indicato nella "Tabella A" riportata al successivo paragrafo 22 "CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE".

**La relazione metodologica non dovrà superare complessivamente 8 (otto) facciate** in formato verticale A4, carattere Times new roman, dimensione carattere 10, interlinea 1,5. Al fine di una congrua comparazione delle offerte, dovranno essere allegati alla relazione metodologica i seguenti elaborati facenti parte del progetto esecutivo - Elenco Elaborati richiesti:

- 1) **Relazione Generale** (art. 23 - Allegato I.7 D. Lgs.36/23);
- 2) **Relazioni Specialistiche** (art. 24 - Allegato I.7 D. Lgs. 36/23).

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

La relazione metodologia dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico con le medesime modalità della "Domanda di partecipazione" di cui al paragrafo 20.1 del presente documento, mentre gli elaborati richiesti (Relazione generale e Relazioni specialistiche), che non saranno computate nel limite delle tre pagine della relazione metodologica sopra citata, dovranno essere sottoscritte digitalmente dai professionisti

che li hanno redatti. Non sono previsti ulteriori allegati, oltre a quelli indicati; qualora presenti, essi non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

**B) Relazione tecnica - Caratteristiche metodologiche dell'offerta (punteggio massimo attribuibile max 25 punti)**

Tale documento dovrà essere suddiviso in capitoli e paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri e sub-criteri di valutazione qualitativa (B.1 max 15 punti e B.2 max 10 punti) indicati nella "Tabella A" riportata al successivo paragrafo 22 "CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE". **La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente le 8 (otto) facciate** in formato verticale A4, carattere Times new roman, dimensione carattere 10, interlinea 1,5. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

Non sono previsti allegati alla relazione tecnica. Qualora presenti, essi non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

La Relazione tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico con le medesime modalità della "Domanda di partecipazione" di cui al paragrafo 20.1 del presente documento.

**C) Esperienza Specifica (punteggio massimo attribuibile max 10 punti)**

Tale criterio dovrà contenere una **relazione di massimo n. 4 (quattro) facciate** in formato verticale A4 compresi eventuali sommari, tabelle o tabelle, in carattere Times new roman, dimensione carattere 11 e interlinea pari a 1,5, con riportato per ogni lavoro: il committente delle opere, il titolo dell'intervento, anno di esecuzione delle opere (inizio, fine), importo contrattuale complessivo (lavori + sicurezza).

I certificati ed eventuali allegati (copia di mandato collettivo, etc..) non concorreranno alla formazione delle n. 4 (quattro) facciate.

Verrà valutata l'esperienza specifica nella realizzazione di lavori su strutture sanitarie maturata dal concorrente negli ultimi 10 anni (2014-2024) antecedenti la data del Bando.

Per l'attribuzione del punteggio si farà riferimento all'importo contrattuale (lavori + sicurezza) relativo ad un massimo di n. 2 (due) interventi eseguiti e conclusi positivamente alla data di presentazione dell'offerta attestati in sede di gara da uno dei seguenti documenti: Certificato di regolare esecuzione o di Collaudo alla data di presentazione delle offerte, Certificato di regolare esecuzione o di collaudo parziale, Certificato di ultimazione dei lavori.

A comprova della effettiva esecuzione, non sarà accettato come valido alcun tipo di autodichiarazione/auto-certificazione prodotta dal Concorrente.

Nel caso in cui i lavori sono stati eseguiti in RTI o quale consorzio di Consorzio ordinario, l'importo utile per l'attribuzione del punteggio verrà calcolato in base alla percentuale di partecipazione del Concorrente al raggruppamento affidatario o alla quota di partecipazione al Consorzio ordinario del contratto per il lavoro dichiarato.

Tali percentuali/quote dovranno essere attestate tramite allegazione di copia di mandato collettivo con rappresentanza/atto costitutivo del consorzio ordinario formalizzato per l'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento o in Consorzio ordinario, l'importo di riferimento per l'attribuzione del punteggio potrà essere presentato al massimo da n. 2 (due) componenti il raggruppamento concorrente o il Consorzio ordinario.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo di riferimento per l'attribuzione del punteggio potrà essere presentato al massimo dal Consorzio e da una consorziata designata.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023 l'importo utile per l'attribuzione del punteggio verrà calcolato in base alla percentuale di esecuzione del Consorzio e/o della consorziata designata all'esecuzione dei lavori.

La designazione deve essere attestata mediante la produzione di documentazione idonea a comprovare l'avvenuta designazione.

Nel caso in cui non si evinca in modo oggettivo l'effettiva esecuzione dell'intervento da parte dell'impresa Concorrente, componente di RTI o di Consorzio ordinario e/o della consorziata designata, il relativo importo non verrà computato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Importo n. 2 interventi effettivamente eseguiti (lavori + sicurezza) (si precisa che l'importo totale è riferito alla somma dei n. 2 interventi)	Punti assegnati
Da Euro 150.000,00 a Euro 500.000,00	2
Da Euro 500.001,00 a Euro 2.000.000,00	4
Da Euro 2.000.001,00 a Euro 3.000.000,00	8
Da Euro 3.000.001,00 a soglia	9
Oltre soglia	10

#### **D) Ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane (punteggio massimo attribuibile max 10 punti)**

Tale criterio dovrà contenere una **relazione di massimo n. 4 (quattro) facciate** in formato verticale A4 compresi eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere Times new roman, dimensione carattere 11 e interlinea pari a 1,5.

Gli eventuali allegati che potrebbe essere necessario allegare alla relazione, non concorreranno alla formazione delle n. 4 (quattro) facciate.

Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono impiegare al fine di migliorare lo sviluppo delle attività lavorative, in funzione della necessità di ottimizzare gli aspetti riguardanti il personale tecnico che il concorrente intende impiegare.

In tal senso, saranno valutate migliori le proposte dalle quali sia possibile evincere miglioramenti riguardanti la capacità e la coerenza delle figure professionali e specialistiche impiegate nelle attività di conduzione, controllo e supervisione dell'appalto in riferimento ai lavori affidati e ristrutturazione, con particolare riferimento a:

- esperienza professionale del Direttore Tecnico di cantiere;
- esperienza professionale dei responsabili del controllo della realizzazione delle opere e dell'attuazione delle misure di sicurezza (Preposto alla sicurezza/Preposto capocantiere/Addetti alla gestione delle emergenze).

Il concorrente dovrà riportare all'interno della Relazione una sintetica descrizione del profilo curriculare di figure specialistiche che si propone di impiegare che abbiano maturato esperienze anche in commesse similari a quella posta a base di gara.

#### **E) Territorio e ambiente (punteggio massimo attribuibile max 5 punti)**

Tale criterio dovrà contenere una **dichiarazione di massimo n. 1 (uno) facciata** in formato verticale A4 compresi eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere Times new roman non inferiore a 11 e interlinea pari a 1,5.

Il criterio stesso è valutato al fine di promuovere un'efficiente gestione del contratto assegnato che prevede lavorazioni in un'area facente parte di uno stabilimento ospedaliero in esercizio.

Deve, pertanto, essere prodotto un documento consiste in una dichiarazione d'impegno con la quale l'operatore economico offerente, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, dichiara di dotarsi di una sede operativa all'interno della Provincia di Piacenza e di garantire l'esistenza dell'ufficio per tutta la durata del rapporto contrattuale.

#### **21.2 BUSTA C – BUSTA ECONOMICA**

La "Busta C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

L'offerta economica firmata secondo le modalità sotto riportate deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale da applicare all'**importo a base di gara soggetto a ribasso (Euro 615.992,07)**. Il ribasso dovrà essere diverso da zero e con non più di tre cifre decimali.  
Il ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara dovrà essere riportato anche nell'apposito campo sulla piattaforma SATER.
- **la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.**
- **la stima dei costi della manodopera.**

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice e della Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023, i costi della manodopera indicati al punto 6.1 del presente bando sono scorporati e sono soggetti a ribasso d'asta.

**L'Operatore economico offerente, nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica. Qualora l'Operatore economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, dovrà allegare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso inserire a sistema copia scansionata della procura autenticata firmata digitalmente) e, a pena di esclusione, con le modalità sopra indicate per la sottoscrizione della domanda. Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

## **ART. 22 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

**22.1 Descrizione.** L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo** sulla base dei criteri/elementi di valutazione delle offerte e dei relativi fattori ponderali ("pesi" o "punteggi" comunque denominati) stabiliti dalla Stazione appaltante, indicati nella successiva **Tabella "A" CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà valutata da una apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, la quale proporrà la graduatoria finale di gara alla Stazione appaltante committente che provvederà poi alla formale aggiudicazione.

Il punteggio massimo complessivo assegnabile all'offerta tecnica e all'offerta economica presentata dal concorrente è pari a **100 (cento) punti così distribuiti:**

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>		<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>1</b>	<b>Offerta tecnica</b>	<b>80</b>
<b>2</b>	<b>Offerta economica</b>	<b>20</b>
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante "Tabella A" con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Con la lettera **T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**TABELLA "A"**

	<b>CRITERIO DI VALUTAZIONE</b>	<b>Tipologia criterio o sub- criterio</b>	<b>PUNTI MAX criterio</b>	<b>PUNTI MAX sub-criterio</b>
<b><u>A) Relazione metodologica progetto esecutivo</u></b>	<p>La relazione dovrà dettagliare la metodologia di sviluppo del progetto esecutivo in termini di ingegnerizzazione e appaltabilità, tenendo conto del progetto definitivo (redatto ex D. Lgs. 50/2016) approvato.</p> <p>La relazione metodologica dovrà inoltre essere redatta seguendo i disposti di cui all'Allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 con specifica proposta di sviluppo del progetto esecutivo e degli elaborati che lo compongono, rendendolo idoneo, completo e cantierabile. Lo stesso deve essere completo di tutti i documenti ed elaborati previsti dall'Allegato I.7. del D.Lgs. 36/2023 e per quanto consta di ogni altro documento necessario ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e degli articoli 33 e ss del DPR 207/2010.</p> <p>Al fine di una congrua comparazione delle offerte, dovranno essere allegati alla relazione metodologica i seguenti elaborati facenti parte del progetto esecutivo: Elenco Elaborati richiesti: 1) Relazione Generale (art.23 - Allegato I.7 D. Lgs.36/23); 2) Relazioni Specialistiche (art. 24 - Allegato I.7 D. Lgs. 36/23); Tali elaborati, da presentare in forma dettagliata, potranno essere perfezionati dall'aggiudicatario, pur mantenendone struttura e contenuti, nella successiva fase di sviluppo del progetto esecutivo e comunque prima dell'approvazione dello stesso.</p>	<b>D</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b><u>B) Relazione tecnica – Caratteristiche metodologiche dell’offerta</u></b>	B.1) Valore tecnico delle proposte migliorative relative agli interventi edili individuati nella categoria prevalente OG1	<b>D</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
	B.2) Valore tecnico delle proposte migliorative relative agli interventi impiantistici individuati nella categoria scorporabile OG11	<b>D</b>	<b>10</b>	
<b><u>C) Esperienza Specifica</u></b>	Esperienza specifica nella realizzazione di lavori su strutture sanitarie maturata dal concorrente negli ultimi 10 anni (2014-2024) antecedenti la data del Bando	<b>T</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b><u>D) Ottimizzazione nell’impiego delle risorse umane</u></b>	Ottimizzazione nell’impiego delle risorse umane nello specifico cantiere	<b>D</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b><u>E) Territorio e ambiente</u></b>	Dichiarazione d’impegno a costituire una sede operativa nella Provincia di Piacenza	<b>T</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**N.B. In merito ai limiti dimensionali degli elaborati, qualora le relazioni superino il limite dimensionale sopra indicato per ognuna di esse, la Commissione non terrà in considerazione, ai fini della valutazione, le facciate in esubero.**

## 22.2 Metodo di attribuzione del “coefficiente moltiplicativo” per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

A ciascuno degli elementi **qualitativi** di valutazione dell’OFFERTA TECNICA cui è assegnato un punteggio “Discrezionale (D)” nella colonna identificata dalla descrizione “*punti (D)*” della **Tabella “A”**, secondo i criteri ed i sub-criteri ivi indicati, ogni commissario attribuisce discrezionalmente un *coefficiente moltiplicativo*, variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), sulla base del cd. “metodo di **attribuzione discrezionale** dei coefficienti” e a cui farà seguito il calcolo del *coefficiente moltiplicativo definitivo* del punteggio (peso) previsto per ogni *sub-criterio* indicato in detta **Tabella “A”**, mediante la **media** dei tre coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

A tal fine, quindi, ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un *coefficiente moltiplicativo*, con valore variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), per ogni *sub-criterio* di valutazione indicato nella **Tabella “A”**, sulla base dei valori compresi tra 0 ed 1 in relazione al “giudizio” espresso da ogni commissario.

Tali valori variabili tra **0 (zero)** ed **1 (uno)** sono riportati nella seguente **Tabella “B”** e corrispondono ai diversi livelli di valutazione (di giudizio) del *sub-criterio* in esame dell’offerta tecnica, nella quale viene definita la **scala dei possibili livelli qualitativi attesi** (con grado di giudizio dal basso verso l’alto) dove al grado più alto corrisponde il valore “1” del coefficiente e al grado più basso corrisponde il valore “0” del coefficiente e per mezzo dei quali sarà attribuito all’elemento di valutazione in esame il relativo punteggio, assicurando in tal modo la trasparenza e la coerenza delle valutazioni effettuate; in tal modo, ogni componente della Commissione giudicatrice, la quale si riunirà in seduta riservata (non aperta ai concorrenti), a sua **discrezione**, attribuirà a ciascun *sub-criterio* qualitativo da esaminare per ogni offerta tecnica, sulla base del proprio **giudizio discrezionale** basato sulla scala di “rispondenza” delle diverse offerte tecniche in gara, un *coefficiente moltiplicativo* variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), secondo i **gradi di giudizio** indicati nella seguente **Tabella “B”**:

**TABELLA “B”**

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all’argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0,1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0,2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono minimamente apprezzabili.	0,3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0,4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell’offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0,5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0,6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell’offerta.	0,7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell’offerta.	0,8



OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0,9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

**Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni sub criterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla seconda cifra decimale: qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.**

**Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun elemento di valutazione.**

La Commissione giudicatrice avrà la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere ai concorrenti, per iscritto o con audizione, le precisazioni che riterrà necessarie in merito alla documentazione che essi presenteranno, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa, senza che il concorrente alteri in alcun modo il contenuto dell'offerta.

### **22.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica criteri tabellari "T"**

Quanto agli elementi relativi ai criteri di valutazione cui è assegnato un punteggio tabellare identificato come criterio "T" dalla TABELLA "A" - **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI** - il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, così come meglio sopra specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.

### **22.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica criterio quantitativo Q**

All'offerta ECONOMICA è attribuibile un punteggio massimo di 20 (venti) punti. Ad ogni offerta è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**:

$$C \text{ off. econ. } i = R_i / R_{\max}$$

dove:

**C off. econ. i** = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;

**R i** = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

**R max** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

In base a detta formula matematica (da applicare alle offerte ECONOMICHE sulla base del ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base di gara) si attribuirà:

- il coefficiente pari a 0 (zero) all'offerta minima possibile (pari al valore posto a base di gara) e, quindi, all'offerta senza alcun ribasso percentuale offerto dal concorrente;
- il coefficiente pari a 1 (uno) all'offerta migliore in gara (valore più vantaggioso per la Stazione appaltante) e, quindi, all'offerta che presenta il più alto ribasso percentuale fra le offerte in gara.
- il coefficiente ottenuto da ciascun concorrente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

## 22.5 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Data lettura delle singole offerte economiche, l'offerta economica sarà valutata secondo la seguente formula "lineare":

$$Pea = Ra/Rmax * Voe$$

dove

Pea = Punteggio economico dell'offerta a

Ra = Ribasso espresso dall'offerta a

Rmax = valore del ribasso più conveniente

Voe = punteggio massimo dell'offerta economica = 20 punti

## 22.6 Metodo per il calcolo complessivo dei punteggi attribuibili alle offerte tecniche e alle offerte economico (metodo AGGREGATIVO COMPENSATORE)

La Commissione giudicatrice – dopo l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche - formerà la graduatoria finale complessiva in base al metodo aggregativo compensatore.

L'attribuzione dei punteggi complessivi ai singoli operatori economici concorrenti avverrà applicando la seguente formula (calcolo effettuato secondo il cd. "metodo aggregativo compensatore"):

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots + Cni \times Pn + PeTi + PfiTi$$

dove:

**Pi** = punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo

**Cai** = coefficiente del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "a", del concorrente i-esimo

**Cbi** = coefficiente del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "b", del concorrente i-esimo

**Pa** = peso (punteggio previsto) del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "a"

**Pb** = peso (punteggio previsto) del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "b"

..... **Cni** = coefficiente del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "n", del concorrente i-esimo

**Pn** = peso (punteggio previsto) del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "n"

**PeTi – PfiTi** eventuale punteggio tabellare relativo al concorrente i-esimo nei criteri C ed E.

## 22.7 Soglia di sbarramento

È prevista una soglia di ammissibilità tecnica. Si procederà pertanto all'esclusione del concorrente che non avrà raggiunto prima della riparametrazione il punteggio minimo di 40 punti su 80 punti.

L'individuazione della soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, al di là delle differenti soluzioni dei singoli partecipanti, tutte le offerte raggiungano comunque un determinato minimo standard qualitativo ed a evitare che non siano tecnicamente pregevoli o sufficientemente affidabili.

## 22.8 Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente (**riparametrazione offerta tecnica complessiva**).

## ART. 23 COMMISSIONE DI GARA E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

### 23.1 Commissione di gara

Successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte e sarà composta da tre commissari.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. L'atto di nomina

della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul Profilo di Committente dell'Azienda USL di Piacenza e sulla piattaforma SATER.

La commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma digitale SATER.

Si richiama quanto disposto dall'art. 93 del DLgs 36/2023.

### **23.2 Svolgimento delle operazioni di gara**

Considerato che la procedura di gara è attivata mediante una piattaforma digitale gestita da un soggetto terzo, può svolgersi prescindendo dalla presenza fisica e/o contestuale in remoto da parte dei concorrenti.

La procedura di affidamento condotta tramite una piattaforma telematica consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito;
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara.

Gli operatori economici interessati potranno partecipare collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Non si prevedono sedute pubbliche con possibilità da parte di un rappresentante degli offerenti di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse.

### **La prima sessione ha luogo il giorno 12/03/2025 alle ore 09:00.**

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
  - delle offerte tecniche;
  - delle offerte economiche;
- e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

### **23.3 Verifica documentazione amministrativa**

Il RUP, assistito dal seggio di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **23.4 Apertura delle offerte tecniche**

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, anche coincidente con la seduta di cui al punto 23.3, procederà all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

### **23.5 Verifica delle offerte tecniche ed economiche**

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta pubblica virtuale, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.

Ai fini dell'elaborazione della graduatoria, nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali diversi per gli elementi qualitativi e per gli elementi quantitativi, sarà dichiarato miglior offerente il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione di natura qualitativa. Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo sia per gli elementi di valutazione quantitativi, sia per gli elementi di valutazione qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

#### **ART.24 VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, rimettendo quindi, successivamente, gli atti ed i documenti alla Amministrazione aggiudicatrice per gli adempimenti e le determinazioni di competenza.

#### **ART. 25 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora sia stata effettuata la verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente art. 24, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011, c.d. "Codice antimafia"). Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto. Qualora per la stipula del contratto occorra, nei confronti dell'aggiudicatario, l'ottenimento della comunicazione antimafia ovvero dell'informazione antimafia ai sensi, rispettivamente, dell'art. 88, commi 2, 3, 3-bis e 4 e dell'art. 92, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, decorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4 e dall'art. 92, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 senza il rilascio, da parte del Prefetto, del suddetto atto, la Stazione appaltante committente procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione o dell'informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta, in originale:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente;
- la polizza assicurativa CAR "Contractors All Risk" da prestare ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 119, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi del D.M. 02.12.2016 e devono essere rimborsate, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione secondo le modalità indicate nella comunicazione di aggiudicazione.

Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

È esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 213 del D.lgs. 36/2023 il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.

Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023, l'affidamento all'operatore economico subentrante avviene alle condizioni proposte dell'interpellato.

## **ART. 26 CONTROVERSIE**

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale, fatti salvi successivi accordi fra le parti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare Unico per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, si precisa che i dati personali dell'operatore economico saranno trattati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Titolare del trattamento, per il perseguimento delle finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione, esecuzione ed estinzione di rapporti precontrattuali e contrattuali. Maggiori e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Piacenza: <http://www.ausl.pc.it> - sezione Privacy”.

**ART. 28 ACCESSO AGLI ATTI**

Si applicano le indicazioni di cui all'art. 35 del D.lgs. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Valerio Tagliaferri

Allegati:

Allegato 1: Domanda di partecipazione

Allegato 2: Domanda di partecipazione – Progettisti

Allegato 3: Protocollo di Legalità

Allegato 4: Schema di contratto e Allegati moduli subappalto